



Comune di
ZIMELLA

Provincia di
Verona

P.I. 2[^] fase

Elaborato



Scala



Relazione geologica



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Claudio Lovato

Progettista incaricato PI
Arch. Emanuela Volta

COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE

Indagini Conoscitive
Arch. Nicola Grazioli

Quadro Conoscitivo
Studio Medici
Geom. Fabiano Zanini

Analisi Agronomiche
Dott.ssa Agr. Bruna Basso

Analisi Geologiche
Dott. Geol. Pietro Zangheri

Valutazione Compatibilità Idraulica
Dott. Geol. Pietro Zangheri

PRIMA FASE PIANO DEGLI INTERVENTI
Approvazione DCC n. 22 del 27.06.2012
Progettista: Arch. Roberto Sbrogiò

Comune di Zimella

Sindaco
dott.ssa Alessia Segantini

Relazione geologica

Geol. Pietro Zangheri

Progettista incaricato

Arch. Emanuela Volta



Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Povegliano V.se (VR)
Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: volta.emanuela@gmail.com

Luglio 2013

INDICE

PREMESSA	3
CARTA DELLA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA.....	5
METODOLOGIA.....	5
LA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA DEL PATI.....	5
AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	7
CONFRONTO TRA PREVISIONI DI PIANO E CONDIZIONI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO	8
CONCLUSIONI	9

PREMESSA

Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Zimella si articola in Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), approvato con la Conferenza dei Servizi del 28.12.2010 ed approvato con D.G.R. n° 410 del 12.04.2011 e pubblicato sul BUR n. 32 del 03.05.2011, e Piano degli Interventi (P.I.).

Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi degli artt. 12 e 17 della L.R. 11/2004, in coerenza e in attuazione del P.A.T. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. In relazione alla redazione del Piano degli Interventi, in adempimento agli obblighi di legge ma soprattutto a verifica della compatibilità delle scelte di piano con la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio, si redige la presente relazione geologica.

Le attività svolte possono essere così sintetizzate:

- verifica della documentazione geologica realizzata per il P.A.T.I. (carta, geomorfologica, carta idrogeologica, carta litologica, vincoli geologici, invarianti geologiche, compatibilità geologica);
- verifica/integrazione della normativa per gli aspetti geologici ed idrogeologici;
- verifica della compatibilità delle scelte di piano con le condizioni geologiche ed idrogeologiche del territorio.

Si precisa che non si sono effettuati approfondimenti su singole aree in quanto il PATI interviene su un insieme di aree di dimensioni generalmente molto limitate e sparse in varie parti del territorio comunale.

Infatti, nel Piano degli Interventi l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di inserire solo le nuove aree di trasformazione che fossero oggetto di specifiche richieste. In particolare sono state inserite nel PI soltanto le aree (sia produttive, che residenziali) per le quali l'Amministrazione abbia ricevuto concrete proposte operative da parte dei privati.

Come da normativa e da corretta prassi di prevenzione del rischio idrogeologico, tutti gli interventi edilizi ed urbanistici successivi sono sottoposti alle verifiche geologiche ed idrogeologiche di legge.

A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente prevede che la sicurezza geologica del territorio vada valutata a più livelli:

- a livello di pianificazione mediante una analisi territoriale che è sintetizzata nel PAT e nelle relative carte del quadro progettuale ("carta della fragilità" indicante la "compatibilità geologica");

- a livello di Piano degli Interventi e di Piano Urbanistico Attuativo con una relazione di verifica di compatibilità geologica, geomorfologia e idrogeologica;
- a livello di singolo intervento edificatorio mediante una analisi puntuale, secondo quanto previsto dal DM 14.01.2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”. Tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali e quelli che comportano comunque movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera e la cui realizzazione può recare danno o pregiudizio al patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe e del sottosuolo, sono assoggettati a verifica di compatibilità del sito rilevabile dai contenuti del Modello Geologico e valutabili per un intorno di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento in progetto.

CARTA DELLA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

Metodologia

Si tratta di un documento di sintesi realizzato, mediante interpretazione e sovrapposizione (“overmapping”), in questo caso eseguita tramite G.I.S., di parte dei dati riportati sulle tre tavole d’analisi (c501 - c502 - c503).

La carta rappresenta, sotto il profilo geologico, la compatibilità e le condizioni.

I suoi contenuti vengono trasferiti nelle Norme di Attuazione del Piano.

La carta viene costruita utilizzando dati già presenti nelle carte di analisi geologica (geomorfologica, geolitologica ed idrogeologica) effettuando una sovrapposizione informatizzata delle carte. Nella valutazione non si è comunque utilizzato un sistema solo automatico ma le diverse aree sono state delimitate, successivamente all’overmapping con “criterio ragionato”.

Si ricorda che la zonazione effettuata è legata alla dinamica territoriale. Infatti può modificarsi in presenza di interventi antropici (quali interventi “correttivi” di natura idrogeologica che diminuiscano l’esondabilità o la riqualificazione di aree in dissesto) e ad eventi naturali. Successive varianti, nonché i Piani degli Interventi, sulla base dell’aggiornamento del quadro conoscitivo geologico possono/devono aggiornare anche la classificazione della compatibilità.

La compatibilità geologica del PATI

Il PATI del comune di Zimella, comprende una cartografia di compatibilità geologica redatta nel 2008 dal Geologo Romano Rizzotto.

Tale cartografia riportava la seguente suddivisione del territorio comunale.

AREA IDONEA

Nessuna parte del territorio ricade in questa classe,

AREA IDONEA A CONDIZIONE

Comprende la maggior parte del territorio comunale *a causa della ridotta soggiacenza della falda.*

In relazione a questa penalità geologica si consiglia di evitare interventi che prevedano la realizzazione di piani interrati. Studi puntuali potranno dimostrare l’effettiva idoneità alla realizzazione degli stessi attraverso l’adozione di sistemi di impermeabilizzazione e la realizzazione di fondazioni speciali o a platea.

AREA NON IDONEA

Comprendono le aree limitrofe ai principali corsi d'acqua. Su queste aree l'edificabilità è preclusa. Sono ammissibili solo le opere e gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto nonché le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, quali difese delle sponda, briglie, traverse, ecc. E' inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.

Eventuali ponti devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero.

AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

Nel territorio comunale non vi sono aree classificate a dissesto idrogeologico.

Tale situazione è frutto anche dei recenti interventi svolti dal competente Consorzio di Bonifica.

Si ricorda che comunque vigono i vincoli previsti dal R.D. 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche” e dal R.D. 368/1904.

Se l'intervento interessa canali pubblici consortili o demaniali, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, tenere conto che la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o del piede esterno della scarpata esterna dell'argine esistente, è soggetta alle previsioni del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; l'intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente autorizzato a titolo precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 m

Recentemente il Genio Civile di Verona, ha inviato una nota (prot. 326664 del 16 luglio 2012) in cui ha richiamato i comuni al rispetto di tale prescrizione.

CONFRONTO TRA PREVISIONI DI PIANO E CONDIZIONI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO

Si sono preliminarmente sovrapposte le aree oggetto degli accordi inseriti nel Piano degli Interventi alla carta della compatibilità geologica del P.A.T.I.

L'analisi effettuata evidenzia come tutti gli interventi ricadono in parte in aree classificate "idonee a condizione".

Nessun intervento ricade in aree geologicamente classificate a "dissesto idrogeologico" o "non idonee".

Per gli interventi che ricadono in aree "idonee a condizione" si osserva che il fattore penalizzante è dato generalmente dalla debole soggiacenza della falda. Come precisato dalle Norme Tecniche di Attuazione, sono generalmente da evitare opere interrato. Come da norme di PATI, studi geologici puntuali potranno dimostrare l'effettiva idoneità alla realizzazione degli stessi.

Nel Piano Stralcio del Bacino del Fiume Adige - adottato con delibera n°1/2005 nella seduta di Comitato Istituzionale del 15 febbraio 2005 e approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006, non vengono individuate aree a pericolosità idraulica.

CONCLUSIONI

Il presente studio ha analizzato e verificato la coerenza del P.I. con le condizioni idrogeologiche del territorio.

Dall'analisi si è verificato che le scelte del P.I. non prevedono interventi in aree a rischio idrogeologico. Si è verificato inoltre che, fatte salve le prescrizioni della normativa di settore (dm. 14.01.2008 e L.R. 11 /2004) e le indicazioni del P.A.T.I. (in particolare per le aree geologicamente compatibili a condizione) le scelte del Piano degli Interventi sono compatibili con le caratteristiche geologiche.

Sono state infine fornite le necessarie integrazioni alla normativa di attuazione del P.A.T.I., relativamente alla sicurezza idrogeologica del territorio.

Si richiama che, ai fini della sicurezza geologica del territorio, la normativa nazionale e regionale prevede che:

- i Piani Urbanistici Attuativi contengano una relazione di verifica di compatibilità geologica, geomorfologia e idrogeologica;
- ogni singolo intervento edificatorio è soggetto all'obbligo (ricordato anche dalla circolare regionale 9/2000) di relazione geologica avente i contenuti previsti dal DM 14.01.2008 "Norme Tecniche per le costruzioni".

Padova, luglio 2013

Geol. Pietro Zangheri